



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 104 del 18-09-20

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2020/2021 E DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale ERCOLI DOTT.PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 6.11.2018, divenuta esecutiva, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, per la trattazione delle materie previste dal successivo comma 4 del medesimo articolo 7;

VISTO l'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 165/2001, per i quali:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;

“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo”;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, per il quale: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;*

VISTO l'articolo 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n.122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai diversi ambiti prioritari di intervento, tra cui è da ricomprendere il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa”;

VISTO l'articolo 67 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018, contenente regole di costituzione del Fondo risorse decentrate, prevedendo in particolare che:

- a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei Revisori... (1^ comma");
- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'articolo 15, comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017" (7^ comma);

VISTO l'articolo 23, 3^ comma, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale, per quanto riguarda le risorse variabili prevede: *"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal c.2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"*;

RITENUTO di fornire le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata 2020.2021, nel rispetto della quantificazione economica del Fondo risorse decentrate, la cui costituzione è rimessa alle competenze del Responsabile finanziario;

- a) la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi ai soli ambiti di competenza delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge;
- b) la delegazione trattante dovrà garantire un confronto stabile nelle relazioni sindacali con il quale rafforzare i rapporti, che devono essere improntati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;
- c) garantire la corretta ripartizione dei sistemi di premialità, con particolare riferimento a performance organizzativa e individuale;
- d) le risorse destinate a premiare la performance sono rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento di performance realizzato;
- e) il sistema di differenziazione del premio individuale deve essere in linea con quanto disposto dall'articolo 69 del CCNL, confermando la misura di detta maggiorazione non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
- f) i criteri per le progressioni economiche orizzontali devono salvaguardare la premialità, la meritocrazia e la selettività;
- g) con riferimento all'indennità condizioni di lavoro, salvaguardare in linea di massima i livelli di spesa storici per indennità di maneggio valori, rischio e disagio;
- h) la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative deve essere improntata in modo da salvaguardare i principi di premialità e meritocrazia;

- i) con riferimento all'indennità di funzione della Polizia Locale si confermano i criteri e la metodologia che garantisce la salvaguardia dei presupposti fondanti il riconoscimento di tale indennità, escludendo qualsiasi automatismo;
- j) aggiornare la Giunta Comunale riguardo agli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

CONSIDERATO che le ipotesi di CCDI sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, nel rispetta le indicazioni riportate;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. b), per il quale agli organi di governo adottano gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articoli 49, comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premesse del presente come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990.
2. DI FORNIRE alla delegazione trattante di parte pubblica, ed in particolare al Presidente, gli indirizzi di cui alla premessa in narrativa, per la contrattazione decentrata integrativa 2020 e 2021.
3. DI DARE ATTO che le linee di indirizzo vanno osservate nella definizione della pre-intesa contrattuale che sarà sottoposta all'esame della Giunta Comunale.
4. DI AUTORIZZARE, con proprio provvedimento, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati integrativi.
5. DI APPROVARE, con votazione unanime favorevole, la immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto sopra disposto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 10-11-20

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 10-11-20

Il Segretario Comunale
ERCOLI DOTT.PASQUALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 18-09-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE
